



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
ROCCELLA JONICA

Contrada Melissari snc – Tel. 0964/863213

p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it - p.e.i.: ucroccellaionica@mit.gov.it

sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica>

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica:

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 - Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";
- VISTO la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;



- VISTO** il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 17/2017 in data 27.06.2017 e s.m.i. inerente la “Disciplina della navigazione da diporto nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante;
- VISTO** l’art. 10, comma 7 del Decreto Legge 29.12.2022 nr. 198 (cd. “Milleproroghe”), per come convertito in Legge (L. n. 14 del 24.02.2023), che proroga l’entrata in vigore del D.M. n. 206/2016 al 30.06.2023;
- TENUTO** conto delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel circondario marittimo di Roccella Jonica, emanate per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- RITENUTO** opportuno modificare la precedente ordinanza di sicurezza balneare 24/2021 in data 04.06.2021, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica che comprende i comuni costieri di Monasterace, Stilo, Camini, Riace, Stignano, Caulonia, Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria, Siderno, Locri, Portigliola, S. Ilario dello Jonio, Ardore, Bovalino e Casignana;

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Roccella Jonica, nell’ambito dei limiti della stagione balneare.
2. Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3. Nel seguito della presente Ordinanza, quando si farà riferimento a cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, laddove previsto, le indicazioni negli stessi riportate dovranno essere scritte in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l’utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e



conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) **ASSISTENTE BAGNANTI**

Persona fisica dotata di idoneo brevetto M.I.P. (mare, acque interne e piscine) in corso di validità rilasciato da una Organizzazione abilitata.

b) **STRUTTURE BALNEARI**

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc)

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa.

c) **COSTE A PICCO**

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

d) **DISTANZA DALLA COSTA**

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) **FRONTE MARE**

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.

f) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA**

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) **STAGIONE BALNEARE**

Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria).

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Durante la “stagione balneare”, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nell'ambito del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, dal Comune di Casignana (RC), argine nord torrente Sant'Antonio, al comune di Monasterace (RC) argine sud della fiumara Assi, la zona di mare di ampiezza pari a **100** metri dalle spiagge e **70** metri dalle coste a picco



è riservata alla balneazione.

Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica, mantenendosi a distanze superiori a 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, o 100 metri dalle coste a picco.

Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore sopra citate ed alle Ordinanze locali.

2. Le zone di mare permanentemente vietate alla balneazione sono:
 - a. quelle comprese nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. quelle in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. quelle all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. quelle all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. quelle alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. quelle nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità. A tal proposito i Sindaci dei comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI CONCESSIONARI/TITOLARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.

Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservata alla balneazione, il capo del circondario marittimo potrà, su specifica richiesta dei comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'art. 2 comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di



quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa.

La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in tre lingue (italiano, inglese e francese) riportante la seguente dicitura:

**ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX MT
ANZICHE' 100 MT DALLA SPIAGGIA**

Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.

2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
3. In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti, devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:

**ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
*Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto***

4. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
5. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione di natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che



comunque dovranno evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso ed alla polizia marittima.

- b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motore o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia;
 - f. ammarare con idrovolante e paracadute ascensionale.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
 3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
 4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
 5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.
 6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato



spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, secondo le caratteristiche dell'art.1 comma 4, indicante:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO LE STRUTTURE BALNEARI.

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.

Nel caso in cui il fronte mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri.

2. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare si avvalga della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini ELIOTERAPICI, dovrà:
 - issare la bandiera rossa di cui al successivo comma 4 lettera h;
 - esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scrittura:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- evitare di offrire servizi specifici (ad esempio noleggio e locazione natanti da diporto. Ectt.) che possa indurre gli utenti alla balneazione;



- il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi;

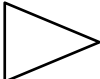
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione e relative dotazioni.

Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica prima della data di inizio dell'attività.

I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvamento per ogni 80 metri fronte mare o frazione, previsto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "M.I.P.".

Il concessionario dovrà dotare ciascun assistente abilitato al salvamento di:

- a. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro punto idoneo di osservazione e apposito pennone sul quale issare le bandiere di segnalazione;
- b. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
- c. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
- d. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
- e. un binocolo;
- f. un paio di pinne di misura idonea per essere calzate dall'assistente bagnante in servizio;
- g. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:

BIANCA 	Servizio di assistenza e salvataggio assicurato durante l'orario di balneazione.
GIALLA 	Obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento.
ROSSA 	Balneazione pericolosa per cattivo tempo oppure per assenza del servizio di assistenza e salvataggio.

- h. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
4. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, per ogni gioco da mare (gonfiabile o similare) ubicato nello specchio acqueo antistante la struttura balneare, ove esistenti, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
5. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
6. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica (telefono 0964/863213) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
7. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
8. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- apposita comunicazione al Comandante del Porto di Roccella Jonica da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";



- e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6.
- g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischietto;
 - g) torcia stagna;
 - h) strumento di segnalazione sonora;
 - i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 9. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:
 - a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di



salvataggio;

- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

- a. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.
- b. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO

ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto

- c. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
- d. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel piano spiaggia;
- e. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso



ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.

- f. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - e. idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza



(All. 1), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, a norma dell'art. 359 C.P.
2. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:
 - a. Essere dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e di un fischietto. Dovrà altresì, avere a disposizione i previsti D.P.I.;
 - b. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - e. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - f. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte mare della concessione (riservata alla balneazione), segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - g. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - h. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - i. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
 - j. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;



- k. provvedere ad issare la prescritta bandiera in relazione alle condimeteo marine in atto;
- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- m. compilare ed inviare senza ritardo all'autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all'allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: ucroccellaionica@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza emanata da questo Ufficio circondariale marittimo, recante la “disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica”.

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC., TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE – SURF ECC.),

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai



discendenti adempimenti di tipo amministrativo.

2. Tali attività sono state disciplinate dall'ordinanza di questo Ufficio circondariale marittimo n° 17/2017 in data 27.06.2017, recante la “Disciplina della navigazione da diporto nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica”.

ARTICOLO 14 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da possibili pericoli, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza 17/2017 emanata da questo Ufficio circondariale marittimo.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.
6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, ovvero reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE



1. La presente ordinanza entra in vigore in data 22.05.2023 ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 24/2021 in data 04.06.2021 di questo Ufficio circondariale marittimo.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Roccella Jonica e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica>

Roccella Jonica, *(data acquisizione sistema Documit)*

IL COMANDANTE
Tenete di Vascello (CP)
Daniele TICCONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 21 del 17.05.2023

Allegato 1

1.	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. (art. 16, com. 2 dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
2.	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. (art. 36 cod. nav.)	☐ SI	☐ NO
3.	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro ed a 100 metri dalla battigia nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa_) (art. 4, co. 1, dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
4.	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 100 mt dalla battigia). (art. 6, co. 2, dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
5.	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (art. 7, co. 3, lett. b dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
6.	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). (art. 4, co. 2, dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
7.	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. (art. 9, co. 1 lett. e dell'ordinanza balneare)	☐ SI	☐ NO
8.	una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro punto idoneo di osservazione e apposito pennone sul quale issare le bandiere di segnalazione. (art. 7, co. 3, lett. a dell'ordinanza balneare).	☐ SI	☐ NO



9.	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7, co.. 1 e 3 dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
10.	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 7, co. 3 lettere a, b, c, d, e, e, f, g, h dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
11.	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 3, lett. d dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
12.	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. <i>(art. 9, co. 1, lett. a dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
13.	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 6 dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
14.	tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1, lett. b dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
15.	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 9, co. 1, lett. d dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____ dal Comune di _____	
Estensione del fronte mare mt. _____.	
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____.	
Data ____ / ____ / ____	Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-



Allegato 2

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 21 del 17.05.2023
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA ROCCELLA JONICA

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 10, co. 1 lett. m)

All'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica
tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____ in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniore;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (*altro*) _____

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Indicare l'autorità marittima (Ufficio locale marittimo e Delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dall'Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. SII PRUDENTE, SEMPRE.
2. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;
3. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;
4. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;
5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;
6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;
7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;
8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;
9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;
10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:
 - NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE DEI BAGNANTI (SCHIAMAZZI, GIOCHI, RADIO A VOLUME ELEVATO);
 - NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONE OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO;
 - NON MONTARE TENDE, ACCENDERE FUOCHI, CAMPEGGIARE SULLA SPIAGGIA.

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO **BLU 1530**, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO